

**REVISORE UNICO DEI CONTI  
DEGLI ENTI PARCO DELLA REGIONE LIGURIA**

**Ente Parco dell'Antola**

**VERBALE N. 01 /2024**

Oggi, 15 gennaio 2024, il Revisore Unico degli Enti Parco della Regione Liguria, Claudio Magro, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova, nominato con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Liguria n.7403 del 27 novembre 2020, presso il proprio Studio, in Via Vittorio Emanuele 17, Moneglia (Ge), procede all'esame della proposta di PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) 2024-2026 dell'Ente Parco dell'Antola redatto ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021.

DATO ATTO che la documentazione inerente la proposta di PIAO è stata trasmessa a tramite PEC dall'Ente Parco dell'Antola in data 22.12.2023;

**VISTI:**

- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113 e successive modificazioni
- il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 30 giugno 2022, n.132 "*Regolamento recante definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione*";
- il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n.81 "*Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrati di attività e organizzazione*";
- la comunicazione della Regione Liguria, Settore Risorse Umane, Prot-2024-0024737 del 09/01/2024 con la quale non si ravvisano rilievi alla proposta in oggetto

RILEVATO CHE Il decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 2022, n. 81, stabilisce all'art. 1, comma 3, "Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021";

DATO ATTO che l'Ente Parco dell'Antola, al pari degli altri enti di gestione delle aree protette regionali, conta un numero di dipendenti inferiore a 50;

**RICHIAMATE:**

- la l.r. 6 aprile 2022, n.4 recante "Disciplina dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza della Regione Liguria" che all'art. 5 stabilisce che "*la Giunta regionale impartisca indirizzi per la redazione del PIAO agli enti strumentali ed agenzie regionali ed Enti di gestione aree protette e che il PIAO venga approvato, con esclusione in materia di trasparenza e anticorruzione, con Deliberazione di Giunta, per cui detto piano acquisisce efficacia solamente dopo l'approvazione del provvedimento regionale*";

**REVISORE UNICO DEI CONTI  
DEGLI ENTI PARCO DELLA REGIONE LIGURIA**

**Ente Parco dell'Antola**

- la DGR n. 925 del 30.09.2022 ad oggetto "Indirizzi in materia di predisposizione del piano integrato di attività e organizzazione (art. 6 del d.l.9 giugno 2021, n. 80, convertito con la legge 6 agosto 2021, n. 113) per gli enti strumentali, le agenzie regionali e gli enti di gestione delle aree protette regionali, emanati ai sensi dell'art. 5, c. 3 della l.r. 6 aprile 2022, n. 4", successivamente integrata con DGR n. 974 del 6.10.2023;

- la DGR n.874 del 5/10/2021 ad oggetto "Misure di riorganizzazione delle politiche di programmazione e di reclutamento del personale di ogni categoria e qualifica del personale del sistema regionale" nella quale viene stabilito che l'organo di revisione economico – finanziaria rilasci il parere obbligatorio sul Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) relativamente al Piano Triennale dei fabbisogni di personale;

DATO ATTO che nel PIAO viene integrato il piano triennale del fabbisogno del personale di cui all'art. 6 del D.lgs. 165/2001 che prevede che le amministrazioni pubbliche adottino tale piano in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica;

PRESO ATTO della deliberazione del Consiglio dell'Ente Parco n.11 del 14.12.2023 di approvazione della proposta di PIAO 2024-2026;

**EVIDENZIATO CHE:**

le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale delle Pubbliche Amministrazioni hanno definito il concetto di superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica", per effetto del quale il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;

per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la "dotazione organica" non deve essere più espressa in termini numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte;

nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale, gli Enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati;

sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti vacanti nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente per il comparto di riferimento;

nel piano triennale dei fabbisogni di personale devono essere altresì indicate le risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nel limite della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, comprese le norme speciali;

**REVISORE UNICO DEI CONTI  
DEGLI ENTI PARCO DELLA REGIONE LIGURIA**

**Ente Parco dell'Antola**

la somma di questi due valori non può essere superiore alla spesa potenziale massima consentita dalla legge;

la declinazione delle aree e delle qualifiche si sposta nell'atto di programmazione del fabbisogno, che è determinato sempre annualmente, con orizzonte triennale, nel rispetto dei vincoli finanziari;

RICHIAMATA altresì la D.G.R. n. 1314 del 2013, con la quale è stata definita la dotazione organica dell'Ente Parco dell'Antola nella misura che viene rappresentata nella tabella che segue:

	Categorie	Dotazione organica vigente al 1/1/2013	Modifiche	Nuova dotazione organica	Dipendenti effettivi 2013
Ente Parco Antola (deliberazione di Consiglio n. 23 del 26/9/2013)	Dirigente	1	0	1	1
	D	4 (2D3+2D1)	0	4 (2D3+2D1)	2
	C	4,5 (4 fulltime + 1 part time 50%)	-0,5	4 (3 full time + 2 part time 50%)	2
	B	3,4 (2 B3+0,40 B3+1 B1)	-2,4	1 (B1)	0
	Totale	12,9	-2,9	10	5

DATO ATTO che la spesa massima potenziale dell'Ente Parco, calcolata sulla dotazione organica, è pari ad Euro 421.085,98;

RILEVATO come tale spesa sia solo potenziale, in quanto non compatibile con le attuali regole di finanza pubblica e in ogni caso non sostenibile dal punto di vista finanziario, visto il trasferimento ordinario annuo assegnato da Regione Liguria; pur tuttavia non può non evidenziarsi come, nel corso degli anni, la spesa di personale dell'Ente Parco segua un trend in diminuzione, considerato che l'Ente Parco assolve alle sue funzioni istituzionali attraverso l'utilizzo di personale regionale assegnato in distacco funzionale e il riparto del costo del Direttore condiviso tra più Enti Parco attraverso l'istituto della convenzione;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 29 bis co.5 della l.r. n.12/95 che prevede l'applicazione agli Enti Parco e agli enti gestori delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005));

**REVISORE UNICO DEI CONTI  
DEGLI ENTI PARCO DELLA REGIONE LIGURIA**

**Ente Parco dell'Antola**

- l'art. 49 della l.r. n. 12/1995 che prevede: *“Eventuali modifiche alla pianta organica sono approvate dal Consiglio dell'Ente previa intesa con la Regione nei limiti degli stanziamenti di bilancio e in conformità ai principi di cui all'articolo 2 della legge n. 421/1992, come attuati dall'articolo 6 comma 3 del Decreto Legislativo n. 29/1993”*;
- l'art. 7 (Assunzioni di personale da parte degli Enti del settore regionale allargato) della Legge regionale 24 dicembre 2010, n. 22 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2011)”* che testualmente recita: *“1. Fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è fatto divieto agli enti del settore regionale allargato, come individuato ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria. Legge finanziaria 2006) e successive modifiche e integrazioni, di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato o indeterminato se non previa autorizzazione regionale. 2. La Giunta regionale definisce le modalità di attuazione del presente articolo. 3. Fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'articolo 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche e integrazioni, le assunzioni autorizzate ai sensi del presente articolo possono aver luogo solo a seguito dell'esperimento di procedure di mobilità effettuate in riferimento al personale del settore regionale allargato e delle Comunità Montane. 4. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono fonte di responsabilità amministrativa per i Direttori e i Dirigenti che le hanno disposte.”*
- le conseguenti linee guida adottate con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2011 in materia di assunzione di personale a tempo determinato o indeterminato di personale da parte degli enti del settore regionale allargato che prevedono: *“Tutti gli Enti del Settore regionale allargato, saranno tenuti a predisporre il proprio Piano assunzione annuale, trasmetterlo al Dipartimento competente per materia, ai fini dell'approvazione da parte della Giunta Regionale, anche a titolo di autorizzazione preventiva alle assunzioni, a valere esclusivamente per l'annualità di riferimento. .. omissis ...L'efficacia autorizzatoria del provvedimento della Giunta che approva il Piano cessa allo spirare dell'anno di riferimento”*;

DATO ATTO che la Deliberazione della Giunta della Regione Liguria n.874 del 05/10/2021 recante *“Misure di riorganizzazione delle politiche di programmazione e di reclutamento del personale di ogni categoria e qualifica del personale del sistema regionale”* dispone quanto segue:

- tutte le assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale dirigente e delle categorie previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro degli enti destinatari delle presenti direttive, anche integralmente finanziate da fondi comunitari, ivi incluse quelle derivanti da processi di mobilità o da mobilità volontaria, devono essere preventivamente autorizzate dalla Regione Liguria a seguito di istruttoria congiunta effettuata dal Dipartimento competente e dalla Direzione Centrale Organizzazione, e devono essere previste nel Piano Triennale dei fabbisogni di personale ovvero nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), adottato in attuazione della normativa statale vigente e con il parere obbligatorio dell'organo di revisione economico – finanziaria;

**REVISORE UNICO DEI CONTI  
DEGLI ENTI PARCO DELLA REGIONE LIGURIA**

**Ente Parco dell'Antola**

- gli enti destinatari delle presenti direttive, nella predisposizione e nell'approvazione dei propri strumenti programmatori, devono:
  - a. indicare la struttura di assegnazione del personale di qualifica dirigenziale di cui prevedono l'assunzione evitando di ricorrere ad assunzioni di personale dirigente da collocare in posizione di professionale o, ove il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato non consenta l'immediata attribuzione di una struttura, i tempi di assegnazione ad una struttura già esistente nell'organigramma;
  - b. privilegiare le sostituzioni del personale dirigente cessato e motivare l'eventuale destinazione ad altre funzioni di personale dirigente già in servizio;
  - c. individuare la destinazione del personale del comparto di cui si prevede l'assunzione, privilegiando le sostituzioni del personale cessato e motivando la destinazione ad altre funzioni di personale già in servizio;
  - d. indicare i dati esposti nell'ultimo Conto annuale del personale presentato;
  - e. indicare l'andamento dei costi di personale sostenuti nell'ultimo triennio e l'andamento delle cessazioni e delle assunzioni, anche a tempo determinato, avvenute nello stesso periodo in relazione al valore complessivo delle spese correnti e dei trasferimenti regionali;
  - f. riportare le risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio approvato;

DATO ATTO che il potere di coordinamento ed indirizzo in materia di vincoli assunzionali della Regione nei confronti dei propri enti strumentali viene esercitato in forza di legge con le DGR sopra richiamate;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Parco n.10 del 14/12/2023, di approvazione del Bilancio economico di previsione esercizio 2024, del Bilancio pluriennale 2024-2026 e Piano Programma 2024-2026;

**PRESO ATTO:**

- della necessità dell'Ente di assegnare nuove risorse a tempo indeterminato al servizio amministrativo/contabile e tecnico/ambientale;
- che la programmazione dei fabbisogni per il triennio 2024-2026 prevede anche l'utilizzo di forme di lavoro flessibile e a tempo determinato attraverso:
  - a) l'utilizzo di n. 1 unità di personale di categoria D, a tempo pieno e determinato, con qualifica di Funzionario Economico Finanziario, ex art. 110 TUEL;
  - b) l'utilizzo di varie unità di personale dipendente della Regione Liguria, in regime di completamento orario ex art. 29-bis, comma 5, L.R. 12/95, che prevede l'applicazione agli Enti Parco e agli enti gestori delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

**REVISORE UNICO DEI CONTI  
DEGLI ENTI PARCO DELLA REGIONE LIGURIA**

**Ente Parco dell'Antola**

PRESO ATTO di quanto evidenziato nel dettaglio del PIAO in ordine alle spese di personale, con specifica dei profili, della tipologia di contratto e delle fonti di finanziamento;

DATO ATTO che:

- l'Ente Parco intende stipulare contratti a tempo determinato riconducibili alle esenzioni da limiti quantitativi di cui ai punti a) ed f) dell'art. 60 del CCNL 2019-2021 relativo al personale del comparto Funzioni Locali;
- nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, co. 28, del D.L. n.78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, i Comuni, le Città metropolitane e le Unioni di comuni possono ricorrere a contratti di lavoro flessibile, complessivamente intesi, nel limite della spesa a tal fine sostenuta nell'anno 2009. I contratti a tempo determinato finanziati da fondi UE, statali, regionali non concorrono all'erosione del limite previsto dal D.L.78/2010.

Esercizio 2024	Esercizio 2025	Esercizio 2026	Limite spesa (anno 2009)
€ 59.459,52	€ 11.823,72	€ 6.002,90	€ 84.005,00

ACCERTATO che nella proposta di budget economico 2024/2026 sono stati computati i costi relativi alle assunzioni previste che trovano pertanto idonea copertura finanziaria;

CONSIDERATO che:

- l'Ente Parco dell'Antola negli ultimi cinque anni (2019/2023), periodo previsto dalla normativa al fine del calcolo delle capacità assunzionali, ha conseguito risparmi di spesa per cessazione di rapporti a tempo indeterminato per un totale di € 157.754,02, ed utilizzato tali risparmi per nuove assunzioni per totali € 33.155,18, come meglio dettagliato nella tabella riportata nel PIAO, restando a disposizione per nuovi fabbisogni del periodo 2024-2026, € 124.598,84;
- per l'attuazione della proposta del piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026 l'Ente dovrà sostenere una spesa come determinata nei prospetti della proposta di PIAO e di seguito riepilogata:

**Riepilogo spesa fabbisogno personale**

**REVISORE UNICO DEI CONTI  
DEGLI ENTI PARCO DELLA REGIONE LIGURIA**

**Ente Parco dell'Antola**

<b>Esercizio 2024</b>	<b>Esercizio 2025</b>	<b>Esercizio 2026</b>
282.625,82 €	246.359,68 €	240.538,85 €

**di cui per assunzioni a tempo indeterminato**

<b>Esercizio 2024</b>	<b>Esercizio 2025</b> (assunzioni 2024 a regime)	<b>Esercizio 2026</b> (assunzioni 2024 a regime)
23.213,04 €	34.582,69 €	34.582,69 €

Dall'analisi del fabbisogno di personale determinato dall'Ente, dagli spazi assunzionali determinati dalla movimentazione di personale nel periodo 2019-2023, dal tetto di spesa assoluto e dai limiti quantitativi afferenti i contratti di natura flessibile, si può attestare che le previsioni di spesa del personale per gli anni 2024 - 2025 -2026 rispettano i limiti imposti dalla normativa vigente.

ESAMINATA

- la proposta di Piano dei Fabbisogni del personale contenuta nel PIAO anni 2024-2026;

VISTO

il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Affari Finanziari e Amministrazione del Personale, in merito alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria;

ACCERTATO

che il piano del fabbisogno di personale 2024-2026 è in linea con le limitazioni imposte dal quadro normativo vigente e rispetta i vincoli finanziari e anche i vincoli in materia di assunzioni a tempo determinato, nonché le disposizioni regionali in materia di personale;

ESPRIME

per quanto di propria competenza parere favorevole alla proposta di piano triennale dei fabbisogni 2024 - 2026 contenuta nel PIAO dell'Ente Parco dell'Antola.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL REVISORE UNICO**  
(Claudio Magro)



